



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngiologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 25 novembre 2021

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot. N. 0003724 del 25/11/2021
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 489

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO INTRA UE.

A seguito di un quesito posto da parte di un Ordine Regionale, il Consiglio Nazionale ha richiesto alla Fondazione Centro Studi, uno specifico studio per fornire indicazioni utili in materia di esercizio della professione di geologo intra UE.

Con la presente si trasmette in allegato tale studio, in modo da fornire indirizzi di coordinamento per la trattazione di questa delicata materia, maggiormente sentita nei territori situati in aree di confine nazionale.

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Viojo

Arcangelo Francesco Viojo

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO INTRA UE

Introduzione

La professione di geologo rientra nel campo di applicazione del sistema generale di riconoscimento dei titoli professionali e di libera prestazione dei servizi professionali negli Stati aderenti all'Unione Europea.

Essa deve, nello specifico, collocarsi, ai sensi delle vigenti direttive europee, tra le professioni regolamentate - cioè tra quelle professioni il cui accesso e/o il cui diritto all'esercizio è subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro - per le quali vige il diritto di mobilità nel contesto del mercato interno comune.

La disciplina concernente la libera circolazione del geologo ricomprende i due differenti regimi sopra accennati, il cui elemento di discriminazione è costituito dalle caratteristiche della connessione che il professionista proveniente da uno Stato membro instaura con il territorio del diverso Stato membro in cui intende esercitare la propria attività professionale: a) la libertà di stabilimento, che prevede l'esercizio dell'attività duratura e continuativa; b) la libertà di prestazione di servizi, che prevede il compimento meramente occasionale di atti di esercizio dell'attività professionale.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea disciplina la libertà di stabilimento con le norme di cui agli articoli da 49 a 55 e la libera prestazione di servizi con gli articoli da 56 a 62.

La libertà di stabilimento determina il diritto di svolgere attività professionali in maniera permanente e continuativa, con una stabile presenza ed organizzazione, alle stesse condizioni previste per i propri cittadini dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento.

La libertà di prestare servizi comporta che i prestatori operanti in uno Stato membro dell'Unione Europea hanno diritto di offrire i propri servizi a destinatari residenti in altri Stati membri su base temporanea, senza cioè che da ciò derivi la necessità di uno stabilimento nello Stato del destinatario della prestazione offerta. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea consente ad uno Stato membro, oltre che di escludere dalla libertà di prestare servizi talune attività e specifiche funzioni che partecipino all'esercizio dei pubblici poteri, di mantenere in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha introdotto disposizioni volte ad estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario al dichiarato fine di agevolare, da un lato, lo stabilimento e, dall'altro, la libera prestazione transfrontaliera dei servizi su base episodica, sempre nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica, oltre che della tutela dei consumatori.

Tale direttiva è stata trasposta nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein), si è perseguito lo scopo di semplificazione della circolazione dei servizi in Europa e la promozione della loro liberalizzazione.

Questa ulteriore direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno mediante il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Con la direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE e del regolamento (UE) n. 1024/2012 («regolamento IMI»), si è perseguito il fine di facilitare la libera circolazione degli operatori economici e dei servizi nel contesto di un mercato unico rafforzato.

Quest'ultima direttiva è stata attuata in Italia dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

In virtù della citata normativa, in Italia, la prestazione di servizi professionali in via occasionale è consentita sulla base di un regime semplificato, identificabile con una mera notifica, mentre lo stabilimento professionale è subordinato ad un regime autorizzativo più complesso, che presuppone - tra l'altro - un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Si ricorda, al riguardo, che il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 ha attuato la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni; quindi, come ben chiarito dal Dipartimento per le Politiche Europee, con circolare del 13 agosto 2021, prima dell'adozione di ogni disposizione normativa e/o amministrativa che introduca nuovi requisiti o modifichi quelli esistenti per l'accesso alla professione di geologo o il suo esercizio è necessario un apposito test volto a ridurre le regolamentazioni che ostacolano l'ingresso e la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno dell'Unione Europea.

Prestazione temporanea e occasionale di servizi professionali in Italia da parte di cittadini UE

I geologi che hanno conseguito nel territorio dell'Unione Europea la qualifica professionale ed intendono effettuare in Italia una prestazione di servizi in via temporanea ed occasionale devono presentare una dichiarazione preventiva al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio II Ordini professionali e albi - Reparto III riconoscimento titoli.

La comunicazione deve essere presentata per iscritto ed in lingua italiana; con apposizione della relativa data.

Essa deve contenere, con riferimento alla singola prestazione, l'indicazione del committente, del luogo, della durata, della frequenza e della eventuale periodicità o continuità, nonché della copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

A tale ultimo riguardo, va sottolineato che la dichiarazione ha validità per l'anno in cui viene presentata e deve essere rinnovata se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei e occasionali in Italia.

L'indicazione del luogo di esecuzione della prestazione è finalizzata all'individuazione dell'Ordine Regionale dei Geologi al quale il competente Ufficio ministeriale, una volta verificata la sussistenza dei presupposti, invierà copia della dichiarazione preventiva, affinché l'Ordine stesso provveda all'iscrizione automatica in apposita Sezione dell'Albo, cosicché il prestatore avrà accesso all'attività di servizio e potrà esercitarla su tutto il territorio nazionale.

Alla dichiarazione sopra descritta debbono essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- documentazione che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;
- certificato dell'Autorità competente dello Stato di provenienza che attesti che il prestatore è legalmente stabilito in detto Stato ed ivi può esercitare l'attività in questione;
- attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della

- professione e di condanne penali;
- copia dei documenti attestanti il percorso accademico, la durata degli studi e l'elenco degli esami sostenuti, con indicazione di università e data di conseguimento del titolo;
 - marche da bollo richieste.

I titoli di studio e professionali possono essere presentati ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché si specifichi data e luogo relativi ai singoli dati autocertificati. Dei medesimi titoli è sufficiente, ove si opti per la relativa presentazione, produrre una traduzione semplice.

Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, il Ministero della Giustizia informa il prestatore dell'esito della procedura, attraverso eventuali richieste istruttorie, oppure direttamente attraverso l'invio per conoscenza della richiesta di iscrizione automatica, oppure, in caso di differenze sostanziali tra i requisiti professionali richiesti dallo Stato di provenienza e quello italiano, mediante indicazione delle misure compensative necessarie, quali tirocinio o prova attitudinale, oppure, infine, attraverso la notifica di un diniego per carenza dei requisiti necessari.

All'esito della comunicazione di iscrizione automatica, l'interessato può rendere la prestazione professionale nel rispetto della disciplina che regola la professione di geologo in Italia, inclusa quella relativa alle competenze ed alla responsabilità professionale.

Sul punto si sottolinea che la prestazione dovrà essere effettuata utilizzando il titolo professionale previsto dalla normativa italiana.

Si evidenzia, inoltre, che il prestatore deve informare della sua attività, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'Ente di previdenza, pur non determinandosi obblighi di iscrizione o di contribuzione.

In caso di decisione negativa del Ministero della Giustizia, l'interessato può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Al fine di evitare che si incorra in tale ipotesi, si segnala che il Ministero della Giustizia ha attivato sul proprio sito una sezione dedicata ove è possibile trovare normativa, dati dei funzionari a cui rivolgersi, moduli, lista di documenti da presentare ed utili informazioni per avviare la pratica (link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_27.page?tab=e).

Si evidenzia, inoltre, che presso il Dipartimento per le Politiche Europee opera il Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che assicura ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri informazioni utili sul riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'esercizio temporaneo e occasionale della professione. Sul sito dello stesso Dipartimento per le Politiche Europee è possibile anche reperire un'utile "Guida all'utente per il riconoscimento delle qualifiche professionali".

Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Paese UE

I geologi che hanno conseguito nel territorio dell'Unione Europea la qualifica professionale ed intendono esercitare, con stabilità, in Italia tale professione nei settori di competenza debbono chiedere il riconoscimento del proprio titolo al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio II Ordini professionali e albi - Reparto III riconoscimento titoli.



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

La domanda deve essere presentata per iscritto ed in lingua italiana, con apposizione della relativa data.

Essa deve indicare indirizzo di residenza e domicilio (se diversi), cap, recapito telefonico e indirizzo mail (se possibile, posta elettronica certificata).

Va, altresì, indicata l'iscrizione nell'albo professionale oppure l'abilitazione professionale se è obbligatoria ai fini dell'esercizio della o dell'accesso alla professione nello Stato in cui è stata conseguita la qualifica.

Risulta, infine, necessaria l'indicazione della Sezione dell'Albo professionale a cui si intende accedere ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

Alla domanda debbono essere, in ogni caso, allegati:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- documentazione relativa al titolo di studio specifico per l'attività professionale richiesta e percorso formativo (durata del corso accademico seguito, elenco degli esami sostenuti, con indicazione specifica di luogo e data in cui tali esami sono stati effettivamente sostenuti oppure con indicazione specifica di eventuali esami accreditati in quanto sostenuti in diverso Paese);
- attestazione di insussistenza di impedimenti di natura professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalla competente autorità del Paese di provenienza;
- attestazione relativa ad eventuale esperienza professionale maturata nel settore relativo alla professione di geologo dopo il conseguimento del titolo (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti), con indicazione del periodo e del contenuto delle prestazioni effettuate, rilasciata dall'ente presso cui è stata svolta come dipendente o collaboratore oppure dimostrata con adeguata certificazione fiscale nel caso di attività libera;
- eventuali ulteriori informazioni inerenti al titolo per il quale si chiede il riconoscimento;
- marche da bollo richieste.

Se la professione è regolamentata nello Stato in cui si è acquisita la qualifica, alla domanda deve essere allegata anche un'attestazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato, che indichi i requisiti richiesti dalla legislazione di quest'ultimo per ottenere la qualifica professionale e, se il richiedente è in possesso di tali requisiti, quali attività professionali si possono esercitare in seguito al percorso formativo seguito dal richiedente e il livello del titolo rispetto all'art. 11 della direttiva 2005/36/CE. Se l'iscrizione ad un albo professionale costituisce un requisito fondamentale per l'esercizio o l'accesso alla professione nello Stato di provenienza, occorre anche l'eventuale certificato di iscrizione oppure un attestato o un'autocertificazione sul possesso dei requisiti per l'iscrizione.

Nell'ipotesi in cui invece la professione non sia regolamentata nello Stato di origine, il richiedente dovrà dimostrare il possesso di una formazione regolamentata con attestazione dell'autorità ivi competente oppure il possesso di almeno un anno di esperienza professionale svolto negli ultimi dieci anni.

Nel caso, ulteriore, in cui uno Stato membro non regolamenti la professione di geologo, ma preveda una "formazione regolamentata" per l'esercizio di tale professione, consistente in un ciclo di studi accompagnato da una formazione, un tirocinio o una pratica professionale, il riconoscimento avviene secondo la procedura prevista per il caso della professione regolamentata.



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

I titoli di studio e professionali possono essere presentati ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché si specifichi data e luogo relativi ai singoli dati autocertificati. Dei medesimi titoli è sufficiente, ove si opti per la relativa presentazione, produrre una traduzione semplice.

Nell'ipotesi in cui in Italia siano richiesti, per accedere alla professione, requisiti formativi e professionali più onerosi - quali titolo di laurea e iscrizione obbligatoria all'Albo -, possono essere richieste misure compensative, identificabili anche in un tirocinio o nel superamento di una prova attitudinale.

La domanda viene valutata in una conferenza di servizi sulla base di ogni documento presentato dal richiedente per avvalorare la sua competenza professionale. A tale riguardo, si sottolinea che la comparazione fra i percorsi di accesso alla professione tiene conto di numerosi elementi, quali il piano di studi (che deve essere quindi il più dettagliato possibile), la formazione permanente e l'esperienza professionale.

Entro quattro mesi dal ricevimento della domanda, fatte salve interruzioni necessarie per acquisire ulteriore documentazione, il Ministero della Giustizia emana e notifica un decreto dirigenziale che consente di iscriversi all'Albo nella Sezione specificata nel decreto. Quest'ultimo, nel caso di necessità di misure compensative, deve essere accompagnato da una delibera Consiglio Nazionale dei Geologi che attesti, quale ente deputato a tali attività, il superamento delle stesse misure.

All'esito dell'iscrizione nella Sezione dell'Albo, l'interessato può rendere la prestazione professionale nel rispetto della disciplina che regola la professione di geologo in Italia, inclusa quella relativa alle competenze ed alla responsabilità professionale.

Sul punto si sottolinea che la prestazione dovrà essere effettuata utilizzando il titolo professionale previsto dalla normativa italiana.

Si evidenzia, inoltre, che il prestatore deve adempiere gli eventuali obblighi di iscrizione e di contribuzione presso l'Ente di previdenza.

Se, invece, il Ministero della Giustizia ritenga che il richiedente non ha i titoli per beneficiare del riconoscimento, può emettere e notificare il relativo diniego motivato.

La mancata decisione nel termine di quattro mesi va considerata, in ogni caso, come un rigetto implicito.

In caso di diniego espresso o tacito del Ministero della Giustizia, l'interessato può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento o dalla formazione del silenzio-diniego oppure ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento o dalla formazione del silenzio-diniego.

Al fine di evitare che si incorra in tale ipotesi, si segnala che il Ministero della Giustizia ha attivato sul proprio sito una sezione dedicata ove è possibile trovare normativa, dati dei funzionari a cui rivolgersi, moduli, lista di documenti da presentare ed utili informazioni per avviare la pratica (link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_11.page).

Si evidenzia, inoltre, che presso il Dipartimento per le Politiche Europee opera il Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che assicura ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri informazioni utili sul riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento.

Esercizio della professione da parte di cittadini italiani in un altro Paese UE

Il geologo italiano, abilitato e regolarmente iscritto all'albo, che intenda esercitare in maniera stabile la professione in un altro Stato membro dell'Unione Europea deve presentare la domanda di riconoscimento della qualifica professionale all'autorità competente dello Stato ospitante ai sensi della normativa europea.

È opportuno che, unitamente alla restante documentazione, venga reso disponibile anche un "attestato di conformità" da cui risulti che il titolo di formazione acquisito soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa europea e la certificazione dell'abilitazione professionale.

È quindi consigliabile, per accelerare i tempi della procedura di riconoscimento, recuperare tali documenti prima di presentare la domanda di riconoscimento all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione Europea.

Il geologo italiano che intenda, invece, esercitare la professione in maniera temporanea e occasionale in un altro Paese dell'Unione Europea può contattare il Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, istituito presso il Dipartimento per le Politiche Europee, per sapere anche se lo Stato ospitante richiede la presentazione della dichiarazione preventiva. Sul sito dello stesso Dipartimento per le Politiche Europee è possibile anche reperire un'utile "*Guida all'utente per il riconoscimento delle qualifiche professionali*".

L'autorità competente dello Stato ospitante può chiedere misure compensative o negare l'assenso per l'esercizio della professione nel relativo territorio per carenza dei requisiti prescritti.

In tal caso, è, di norma, possibile richiedere il riesame e/o ricorrere alla giustizia amministrativa dello Stato ospitante.